

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 10 DEL 30.3.2015 COME MODIFICATO CON REGOLAMENTO N. 13 DEL 28.10.2015 “Regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale.”**

**Art. 1**

**Modifica Art. 3. Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione**

1. L'art. 3 “Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione” è sostituito come segue

**3. Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione.**

3.1. Ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale si tiene conto:

- del livello di complessità della struttura amministrativa interessata e degli obiettivi di carattere strategico e/o gestionale richiesti alla struttura medesima;
- delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati, delle valutazioni e dei risultati ottenuti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza, delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato, purché attinenti al conferimento dell'incarico come risultanti dai curricula dei candidati;
- delle pari opportunità.
- del principio della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. tenendo conto di quanto previsto dall'art. 24, c. 5, l.r. n. 7/1996 *“ovvero che la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale”*;

3.2. I candidati dovranno essere in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della valutazione: adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e dinamici, propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle conseguenti responsabilità, attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni, capacità relazionali interne ed esterne dell'amministrazione nonché di negoziazione, comunicazione e interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo.

3.3. Il soggetto competente effettua in relazione ai predetti criteri la valutazione della rispondenza delle attitudini e capacità professionali del candidato alla direzione della struttura interessata e ai risultati attesi e individua il destinatario mediante decisione discrezionale motivata.

**Art. 2**

**Modifica Art. 5. Avviso interno**

2. L'art. 5 “Avviso interno” è sostituito come segue

5.1 In caso di vacanza o di scadenza degli incarichi dirigenziali, i Dipartimenti interessati formulano specifica richiesta al Dipartimento regionale competente che approva e rende

pubblico sul sito istituzionale apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

- 5.2 Con tale avviso è reso noto il numero e la tipologia degli incarichi da affidare ed è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità dei candidati, determinando le modalità di presentazione delle stesse, corredate dalle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti, le attitudini e le capacità professionali e organizzative, le valutazioni e i risultati ottenuti in precedenza, le esperienze individuali e degli incarichi svolti, nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità secondo la normativa vigente ed è fissato il termine per l'esame delle domande pervenute. In sede di avviso possono, altresì, essere individuati ulteriori specifici criteri per il conferimento dell'incarico.
- 5.3 Il procedimento che scaturisce dagli avvisi non determina la redazione e approvazione di una graduatoria.

### **Art. 3**

#### **Modifica Art. 6. Istruttoria delle candidature e conferimento dell'incarico a dirigenti interni**

1. L'art. 6 "Istruttoria delle candidature e conferimento dell'incarico a dirigenti interni" è sostituito come segue:

- 6.1 Il Dipartimento competente in materia di Organizzazione e Risorse Umane forma un elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4 e lo trasmette ai Dipartimenti interessati dall'avviso.
- 6.2 L'elenco è corredato di sintetiche schede descrittive delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale e degli altri incarichi svolti dai candidati, con allegati i singoli *curricula*.
- 6.3 Il Dirigente generale del Dipartimento interessato dall'avviso, acquisita la documentazione prevista dai commi precedenti, individua il candidato e, nel caso in cui questi sia stato già assegnato al Dipartimento con precedente provvedimento della Giunta regionale, conferisce l'incarico.
- 6.4 Nell'ipotesi in cui il dirigente individuato per l'incarico da conferire presti servizio presso altro Dipartimento l'assegnazione viene disposta dalla Giunta Regionale. All'esito delle determinazioni della Giunta Regionale relative all'assegnazione, il Dirigente Generale competente conferisce l'incarico.
- 6.5 I Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati al conferimento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei criteri sopra enunciati, valutano prioritariamente la candidatura dei dirigenti in posizione di disponibilità, in quanto privi di incarico o rientrati nell'Amministrazione a seguito della cessazione di comandi, aspettativa o posizione di fuori ruolo.
- 6.6 In mancanza di candidature o nel caso in cui nessuno dei candidati risulti in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, la Giunta regionale ha facoltà di assegnare alla struttura ove esiste il posto vacante, anche dirigenti interni che non abbiano proposto la loro candidatura.

### **Art. 4**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.